

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 275
a iniziativa del Consigliere Latini

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N.10
(NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO)

Signori Consiglieri,

a seguito di incontri con rappresentanti delle associazioni animaliste è emersa la necessità di modificare la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), non solo al fine di assicurare una migliore e più completa tutela degli animali da affezione ma anche per aggiornarla e chiarirne alcune parti in cui aveva creato problemi interpretativi.

Dal punto di vista della tutela della salute animale è necessario introdurre una disposizione che preveda espressamente che le spese di cura indicate all'articolo 5 per i cani e all'articolo 14 per i gatti siano interamente a carico dell'AST competente per territorio ed un'altra che obblighi i veterinari del servizio sanitario regionale ad apporre il microchip agli animali contestualmente alla loro iscrizione all'anagrafe canina.

E' anche necessario integrare l'articolo 10, comma 2, della l.r. 10/1997 per rendere possibile, nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, di disporre il trasferimento non solo presso canili e rifugi ma anche presso oasi feline e gattili.

Inoltre, al fine di meglio qualificare la definizione di "allevamento di cani e gatti per attività commerciali" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 10/1997 è necessario considerare l'ipotesi che le fattrici di razza canina o felina ivi presenti (intese quali femmine in età fertile non sterilizzate) producano complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli come condizione disgiunta rispetto a quella della mera esistenza di un numero pari o superiore a cinque fattrici presso l'allevamento.

L'attuale normativa non espone in maniera sufficientemente chiara i divieti sul come detenere gli animali indicati all'articolo 14 quinquies a cui devono attenersi i proprietari o i detentori di cani, facendo anzi sorgere numerosi dubbi interpretativi sul fatto che tali condizioni debbano verificarsi congiuntamente oppure disgiuntamente: tale situazione ha determinato numerosi contenziosi e ha allungato i tempi per sanare situazioni di maltrattamento animale, nonché reso maggiormente difficoltosa l'attuazione di azioni sanzionatorie.

Tutto ciò è avvenuto nonostante che l'Ufficio legislativo della Giunta regionale abbia espressamente chiarito tramite un parere (n. 167925 del 14 marzo 2016) che i divieti di detenzione a catena e in uno spazio angusto debbano considerarsi disgiunti l'uno dall'altro e che non sia necessario che si verifichino contemporaneamente perché ci sia violazione di quanto disposto dall'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997.

E' di tutta evidenza che le modifiche alla l.r. 10/1997 contenute nella presente proposta di legge comporteranno conseguentemente la modifica del regolamento regionale 2/2001.

Infine, per garantire un migliore controllo sull'affidabilità e trasparenza delle associazioni che tutelano gli animali è necessario, ai fini di una loro partecipazione attiva a quanto previsto dalla l.r. 10/1997, che esse risultino iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

La presente proposta di legge non comporta alcuna varianza finanziaria a carico del bilancio della Regione.